



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 32

Riunione del 13 aprile 2011

### **35.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Volley Fortitudo Chivasso in persona del Presidente p.t.**
- **Giuseppe Ferrante n.q. di Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Sig. Giuseppe Ferrante:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio Volley Fortitudo Chivasso, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 dello Statuto Fipav, Artt. 21, 24 e 28 RAT Fipav e Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, effettuato il tesseramento/prestato dell'atleta SIGNETTO Lorena senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta;*

- **Società Volley Fortitudo Chivasso:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 13 Aprile 2011.

### **La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dalla società incolpata;



## **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 17/12/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Volley Montanaro Volley Fortitudo Chivasso avevano fatto pervenire una richiesta a firma congiunta a mezzo della quale richiedevano la revoca del prestito relativo all'atleta Lorena SIGNETTO, già effettuato dalla società Volley Montanaro alla società Volley Fortitudo Chivasso, e dove si affermava che la suddetta atleta non aveva mai sottoscritto un modulo di trasferimento dalla società di appartenenza alla Società Volley Fortitudo Chivasso.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 09/09/2010, il prestito on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del prestito dell'atleta Lorena Signetto dalla Volley Montanaro alla Volley Fortitudo Chivasso perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nella nota difensiva del 15/02/2011.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che ogni eventuale accordo intercorso tra le società in ordine al prestito dell'atleta doveva comunque essere ratificato, prima della sua formalizzazione presso la FIPAV, con la sottoscrizione degli atleta medesima dei relativi moduli, il cui onere di verifica era a capo della società cessionaria.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, in ragione della tempestività della comunicazione effettuata direttamente dalla società incolpata nonché delle ulteriori circostanze che emergono dagli atti, laddove viene evidenziata la successiva volontà dell'atleta di non dar seguito al prestito già verbalmente ratificato, a causa della mancata garanzia della società cessionaria nei confronti dell'atleta di poter giocare con continuità.



**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Ferrante la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio Volley Fortitudo Chivasso, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading "Costanza Acciai".

Roma, 28 aprile 2011